

## LXXV.

## SEDUTA DI SABATO 12 DICEMBRE 1953

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	4731
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	4732
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati. (152); Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto. (153) . . . . .	4733
PRESIDENTE . . . . .	4733, 4739, 4740
ROBERTI . . . . .	4734
COLITTO, <i>Relatore</i> . . . . .	4735, 4736, 4738, 4740, 4741
AZARA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	4735, 4736, 4739, 4741
ALMIRANTE . . . . .	4735
MADIA . . . . .	4736, 4740
DEGLI OCCHI . . . . .	4737, 4738, 4739
PAJETTA GIAN CARLO . . . . .	4739
ROSSI PAOLO . . . . .	4740
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	4740
<b>Proposte di legge:</b>	
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	4732
( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	4732
<b>Commissione speciale per l'esame della proposta di legge Angelini Armando sull'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi</b> ( <i>Annunzio di composizione</i> ). . . . .	4733
<b>Commissione speciale per l'esame del disegno di legge sulle recenti alluvioni in Calabria</b> ( <i>Annunzio di composizione</i> ). . . . .	4733
<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	4732

	PAG.
<b>Interrogazioni</b> ( <i>Annunzio</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	4745, 4748
TONETTI . . . . .	4748
GENNAI TONIETTI ERISIA . . . . .	4748
<b>Per la fissazione dell'ordine del giorno:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	4742, 4743
LACONI . . . . .	4742, 4743
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	4742
<b>Risposte scritte ad interrogazioni</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	4732
<b>Sostituzione di un Commissario</b> . . . . .	4731
<b>Votazione segreta</b> . . . . .	4743

**La seduta comincia alle 16.**

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Larussa, Terranova e Togni.

(I congedi sono concessi).

**Sostituzione di un Commissario.**

PRESIDENTE. Comunico che, avendo l'onorevole De Vita chiesto di essere sostituito nella Commissione speciale incaricata di esaminare il disegno di legge concernente la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, il Presidente della Camera ha chiamato a farne parte l'onorevole Tinzi.

### Trasmissione dal Senato di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza il seguenti provvedimenti:

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 1952 » (*Approvato da quel Consesso*) (503);

Senatore BRASCHI: « Modifica agli articoli 10, 30, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, in materia sanitaria » (*Approvata da quella II Commissione permanente*) (504);

« Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura » (*Approvato da quella X Commissione permanente*) (505);

Senatore MARIANI: « Provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili » (*Approvata da quella X Commissione permanente*) (506).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire, tranne che per il primo di essi, se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza proposte di legge di iniziativa parlamentare:

*dai deputati Rosini, Rossi Maria Madalena, Diaz Laura, Preti, Mezza Maria Vittoria e Pieraccini:*

« Modifica all'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, per l'ammissione delle donne alla magistratura » (507);

*dai deputati Gallico Spano Nadia, Polano, Berlinguer, Pirastu e Laconi:*

« Norme per la sospensione della esecuzione forzata degli sfratti dagli immobili adibiti ad uso di abitazione in tutti i comuni della Sardegna » (508);

*dai deputati Coggiola, Ravera Camilla, Audisio, Foa e Guglielminetti:*

« Elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta » (509).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminate in sede referente o legislativa. Della terza, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

### Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Schiavetti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 184);

contro il deputato Buffone, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione aggravata a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 185);

contro il deputato Grezzi, per il reato di cui all'articolo 415 del codice penale (*istigazione a disobbedire alle leggi*) (Doc. II, n. 186);

contro il deputato Mezza Maria Vittoria, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 187);

contro il deputato Vecchietti, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione aggravata a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 188);

contro il deputato Sansone, per i reati:  
a) di cui agli articoli 290 del codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317 (*vilipendio del Governo*); b) di cui all'articolo 656 del codice penale (*diffusione di notizie false e tendenziose*) (Doc. II, n. 189);

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

### Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1953

**Seguito della discussione dei disegni di legge di liberazione condizionale, amnistia e indulto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge di liberazione condizionale, amnistia e indulto.

Come la Camera ricorda, al termine della seduta di ieri fu decisa la convocazione dei presidenti dei gruppi parlamentari per questa mattina. Poiché la riunione è ancora in corso, ritengo necessario sospendere la seduta fino alle 17.

(La seduta, sospesa alle 16,15, è ripresa alle 17).

**Annunzio di composizione di Commissioni speciali.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta del 5 corrente, comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione speciale che dovrà esaminare la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Angelini Armando e Cappugi: « Dichiarazione di pubblica utilità e norme per l'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi » (427), gli onorevoli deputati: Alpino, Angelini Armando, Bardini, Bonino, Bucciarelli Ducci, Cafiero, Cappa, Cappugi, Cavallari, Cianca, Colleoni, De Marzio, Di Vittorio, Dosi, Fadda, Foa, Folchi, Foresi, Galli, Giolitti, Montelatici, Pieraccini, Rapelli, Roberti, Santi, Targetti, Tosato, Venegoni, Vigorelli, Zaccagnini e Zerbi.

Ha, poi, chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria » (501), gli onorevoli deputati: Antoniozzi, Bianco, Bontade Margherita, Buffone, Capua, Caroleo, Castelli Avolio, Ceravolo, Curcio, Ferreri, Filosa, Foderaro, Galati, Garlato, Geraci, Gullo, Larussa, l'Ettore, Lucifero, Madia, Mancini, Matteucci, Messinetti, Miceli, Minasi, Mordaca, Musolino, Pugliese, Sanzo, Sensi e Turchi.

La prima delle due Commissioni è convocata per le ore 9 di venerdì 18 corrente per procedere alla propria costituzione; la seconda quest'oggi stesso.

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dei disegni di legge di liberazione condizionale, amnistia e indulto.

Come la Camera ricorda, l'articolo 1 del disegno di legge n. 253 è stato respinto.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere indulto:

a) per i reati politici, ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, e per i reati connessi o comunque riferibili in tutto o in parte alla situazione determinatasi nel Paese per gli eventi bellici o per le loro successive ripercussioni, commessi non oltre il 18 giugno 1946:

1°) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni cinque ovvero, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo ad anni cinque la pena della reclusione, sostituita a quella dell'ergastolo;

2°) riducendo ad anni due la pena della reclusione superiore ad anni venti e condonando interamente la pena non superiore ad anni venti;

b) per ogni altro reato, non militare o finanziario, fuori dei casi nei quali è concessa l'amnistia, limitatamente a pene detentive non superiori a tre anni e a pene pecuniarie non superiori a lire 300.000. Di altrettanto saranno ridotte le pene superiori.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, fuori dei casi di cui alla precedente lettera a), sarà altresì concessa la riduzione di un terzo della pena o, trattandosi dell'ergastolo, la commutazione nella reclusione per anni 25, applicandosi poi l'indulto di cui al precedente comma sulla pena ridotta o commutata.

Le pene accessorie di cui all'articolo 32, primo comma, del Codice penale, saranno condonate in tutti i casi in cui l'ergastolo sia commutato in pena detentiva temporanea;

c) per i reati finanziari previsti dalla lettera c) dell'articolo 1 relativamente alle multe o alle ammende applicate per le infrazioni previste nelle leggi ivi indicate, quando non siano superiori nel massimo a lire 2.250.000, anche se congiunte a pena detentiva.

Il condono è esteso alle multe applicate per le infrazioni alle norme in materia di dogane e di imposte di fabbricazione, quando il loro ammontare non superi le lire 100.000 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gullo, Perini, Pajetta Gian Carlo, Covelli, D'Onofrio,

Moro, Targetti, Vigorelli, Macrelli, Colitto e Russo hanno proposto di sostituire la prima parte, fino all'alinea b) escluso col seguente testo:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

a) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, e per i reati connessi, nonché per i reati commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate ed inerenti a fatti bellici dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946:

1°) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni 10 ovvero, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo ad anni 10 la pena della reclusione, sostituita a quella dell'ergastolo;

2°) riducendo ad anni due la pena della reclusione superiore ad anni 20 e condannando interamente la pena non superiore ad anni 20;

a-bis) per ogni reato commesso non oltre il 18 giugno 1946 da coloro che appartennero a formazioni armate, e non fruiscano del beneficio, di cui alla precedente lettera a):

1°) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni 20. Se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo di anni 8 la pena della reclusione, già sostituita a quella dell'ergastolo;

2°) riducendo di anni 8 la pena della reclusione.

In nessun caso la pena residua può superare gli anni 20 ».

La Commissione e il Governo hanno fatto sapere alla Presidenza che accettano questo emendamento sostitutivo.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, io devo rendere edotta la Camera del motivo per il quale nella riunione di stamane il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano, pur presente alla riunione medesima, non ha ritenuto di dover aderire all'emendamento ora letto.

Faccio anzitutto notare che il fatto che si passi immediatamente all'articolo 2, che riguarda l'indulto, conferma che il voto di ieri ha escluso l'applicazione dell'amnistia, appunto come io ebbi a sostenere nella seduta di ieri stesso. Di conseguenza, il provvedimento di clemenza è limitato all'indulto e in

tale senso dovrà essere corretto il titolo del disegno di legge, sul che ci riserviamo di presentare un apposito emendamento. Naturalmente, in tutto l'iter successivo della discussione, sia in questa sede sia in sede di riesame, nell'eventualità che il Senato ci rimandi il provvedimento, noi sosterremo l'ampliamento di esso nel senso di concedere anche l'amnistia, soprattutto per i reati politici. Voglio anzi formulare l'augurio che l'altro ramo del Parlamento possa accogliere la nostra tesi, nel senso di ritornare su quanto noi abbiamo deliberato ieri respingendo l'articolo 1, e concedere l'amnistia.

Per quanto riguarda l'articolo 2, devo far presente molto sommessamente che la formulazione letta dal Presidente è in contrasto con quanto fu sostenuto ieri da coloro che votarono contro l'articolo 1. L'emendamento stesso, infatti, estende l'indulto ad alcuni reati contro i quali i suddetti colleghi si erano tanto scagliati. Comunque, poiché noi siamo favorevoli alla più larga clemenza possibile, non ci opporremo a criteri di estensione e pertanto non è questa la ragione per la quale noi non abbiamo firmato l'emendamento. La ragione della nostra opposizione risiede nel fatto che l'emendamento stesso, mentre estende il concetto di reato politico anche a quegli atti che non rientrano nella definizione di cui all'articolo 8 del codice penale e all'articolo 45, n. 1, del codice di procedura penale, ha ritenuto tuttavia di dover limitare l'indulto ad una misura inferiore perfino nei confronti del testo che era stato concordato dalla Commissione.

A tal fine, signor Presidente, noi ci siamo permessi di presentare un emendamento, che raccomandiamo davvero caldamente all'attenzione della Camera, per riportare la commutazione dell'ergastolo ai cinque anni previsti dal testo della Commissione, misura che fu concordata in Commissione dai rappresentanti di tutti o di quasi tutti i gruppi parlamentari. Naturalmente, questo emendamento è subordinato all'eventuale reiezione dell'emendamento ancor più ampio che propone un condono di venti anni di pena.

PRESIDENTE. L'emendamento Roberti al testo concordato è il seguente:

« Sostituire il n. 1° ed il n. 2° della lettera a) con la seguente dizione: per i quali è concesso un condono di anni 20 sulla pena residua, dopo l'applicazione dei precedenti decreti di condono i quali vanno applicati anche a coloro che si siano trovati o si trovino in istato di latitanza ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1953

« *Subordinatamente alla lettera a), n. 1°), sostituire le parole: anni 10, con le altre: anni 5* ».

L'emendamento è firmato, oltreché dall'onorevole Roberti, anche dagli onorevoli Madia, Mieville, Almirante, Endrich, Foschini, Leccisi, Vilelli, Colognatti e Romualdi.

Quale è il parere della Commissione?

COLITTO, *Relatore*. Signor Presidente, ho firmato anche io l'emendamento sostitutivo, in rappresentanza del gruppo parlamentare cui mi onoro di appartenere. Non posso, quindi, che esprimere, almeno personalmente, parere contrario all'emendamento aggiuntivo, sottoscritto dall'onorevole Madia e da altri colleghi.

L'emendamento, se non sono in errore, mira a favorire soprattutto i latitanti. Ora, per costoro è stato redatto questa mattina un altro emendamento, che porta la firma dei rappresentanti di quasi tutti i gruppi. Mi pare che il trattamento di favore previsto possa soddisfare le coscienze oneste di quanti intendono contemperare il sentimento di clemenza con quello di giustizia.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Per le ragioni esposte dal relatore, il Governo è contrario all'emendamento Roberti, Madia ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento principale Roberti-Madia.

(*Non è approvato*).

Passiamo allora all'emendamento subordinato Roberti-Madia, che sostituisce alla lettera a), n. 1°), le parole «anni 10» con le altre «anni 5».

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Il mio gruppo desidera raccomandare all'attenzione della Camera e particolarmente alla considerazione di taluni gruppi politici questo emendamento.

Mi rendo perfettamente conto che i rappresentanti dei vari gruppi politici che hanno firmato l'emendamento concordato pensino che i problemi che abbiamo insieme affrontato durante questa agitata sessione parlamentare siano stati, sia pure in modo non soddisfacente, risolti. Questo nostro emendamento, e la insistenza con la quale ci permettiamo di raccomandarlo, sta a dimostrare — almeno dal nostro punto di vista, che io ritengo però in questo caso assolutamente obiettivo — che chi credesse chiusa e risolta

la questione con la votazione dell'emendamento stesso, errerebbe ed errerebbe in linea di fatto oltre che in linea politica.

Errerebbe in linea di fatto perché se venisse approvato l'emendamento concordato dai vari gruppi, ad eccezione del nostro, una parte notevole di quei detenuti politici che vanno sotto il nome di detenuti politici fascisti resterebbero esclusi dal provvedimento ed il provvedimento anziché assumere quel carattere di indiscriminata clemenza che gli si è voluto dare — credo — secondo le dichiarazioni che sono state fatte dai gruppi di maggioranza, assumerebbe un carattere di ingiustizia nella ingiustizia, perché favorirebbe gli uni e colpirebbe irrimediabilmente gli altri.

Infatti, coloro che furono condannati all'ergastolo dovrebbero scontare dieci anni di pena ed essendo stati arrestati o nel 1945 o nel 1946, in gran parte dovrebbero rimanere in carcere ancora per due o tre anni, il che manterrebbe aperto ancora per due o per tre anni quel problema politico, morale, di necessaria pacificazione che concordemente tutti i gruppi, sia pure nella differenza delle opinioni e delle posizioni, hanno dichiarato di voler chiudere.

Siccome, d'altronde, tutto ciò che in questo momento vi stiamo raccomandando fu riconosciuto giusto dalla stessa Commissione di giustizia, e poiché il portare a cinque anni la residua pena dei condannati all'ergastolo fu esattamente quando la Commissione di giustizia nella sua maggioranza volle sancire, ciò che in questo momento noi chiediamo e proponiamo non è altro che quello che pochi giorni or sono i rappresentanti di tutti i settori della Camera vollero stabilire e sancire.

Noi vi preghiamo di meditare attentamente su questa questione prima di votare contro questo nostro emendamento. Vi preghiamo di farlo non dal nostro punto di vista, non per quello che può essere considerato un nostro particolare interesse morale e politico, non per una nostra preoccupazione, ma, crediamo di poter dire, per una preoccupazione che dovrebbe riunirci tutti.

Non penso sia interesse di alcun settore della Camera, ma soprattutto non penso sia interesse dei settori della maggioranza, sia pure della strana e per certi versi ambigua maggioranza che si è costituita occasionalmente ed in parte ricostituita ieri, che questo provvedimento passi di fronte all'opinione pubblica come un provvedimento volto a favorire determinate categorie, le categorie che sono rappresentate e difese dai settori di

estrema sinistra, e volto nello stesso tempo a colpire una categoria, la categoria che noi abbiamo dichiarato e dichiariamo di avere l'onore di difendere di fronte alla nazione.

Non credo che vogliate assumervi una responsabilità di tal genere; ed ho parlato affinché sia chiaro che votando contro questo nostro emendamento voi, soprattutto voi della maggioranza, questa responsabilità ve l'assumereste.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento subordinato?

COLITTO, *Relatore*. L'articolo 2 del testo governativo stabiliva che la pena dell'ergastolo comminata o da comminare per i reati ivi previsti dovesse essere commutata nella pena della reclusione per la durata di quattordici anni. La Commissione ritenne, invece, di dover proporre alla Camera che la pena dell'ergastolo dovesse essere commutata nella reclusione per la durata di anni cinque. Ora nella riunione, che questa mattina hanno tenuto i capi dei vari gruppi parlamentari, ci si è trovati d'accordo nel rilevare che la riduzione apportata dalla Commissione al testo governativo era da ritenersi piuttosto esagerata. Si è, comunque, ritenuto opportuno accogliere altro emendamento, con il quale si stabilisce che a coloro, che furono liberati durante gli eventi bellici e sono stati nuovamente arrestati, o che si costituiranno in carcere entro tre mesi dalla data della legge, dovrà essere condonato per metà il periodo di pena durante il quale rimasero in libertà. E così si è seguita una via di mezzo: non si è accolto né il testo del Governo (14 anni), né il testo della Commissione (5 anni) e ci si è fermati a dieci anni.

Esprimo, perciò, parere contrario all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento?

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei rassicurare — se così posso esprimermi — i colleghi del settore di destra che l'emendamento che è stato apportato al testo della Commissione, e che è stato concordato tra tutti i settori, non riguarda soltanto coloro che possono eventualmente interessare una parte della Camera, perché si riferisce a tutti indistintamente. E nel condurre questa trattativa (l'onorevole Roberti, che vi ha partecipato, ne può dare atto) si è proceduto con uno spirito di vera conciliazione, tenendo conto degli interessi di tutte le parti, tanto è vero che la questione dei latitanti interessa più particolarmente una parte che non l'altra della Camera. D'altra parte, il Governo ha cercato, fin dal primo momento, di compiere

un atto di vera pacificazione, sforzandosi di soddisfare nei limiti del possibile e sempre con riguardo formale e sostanziale alla giustizia, gli interessi di tutti coloro che soffrono e che devono essere liberati.

MADIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MADIA. Voterò naturalmente a favore del mio emendamento, e lo voterò con maggior convinzione e fervore dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro. L'onorevole ministro ha dichiarato che la misura di clemenza in limiti così ristretti riguarda l'una e l'altra parte, e cioè gli interessi di coloro che sono difesi tanto dalle sinistre quanto dall'estrema destra. L'affermazione sembra inesatta. Non credo che l'onorevole ministro abbia dimenticato l'*iter* delle varie amnistie che si sono succedute nel solco della guerra civile. La Camera deve ricordare che vi è stata una prima amnistia del 1944, concessa esclusivamente ai partigiani.

Non basta: siccome parve che questa amnistia del 1944 non comprendesse tutti i casi, nel 1945 se ne ebbe un'altra più vasta, dedicata sempre ed esclusivamente ai partigiani.

Sicché, tutti i partigiani che sino al novembre 1945 sono stati responsabili di delitti sono già stati amnistiati e non hanno bisogno in alcun modo di ricorrere all'attuale misura di clemenza.

La sola amnistia, della quale nominativamente potevano avvalersi i fascisti, fu quella del 1946; la quale fu però solo figurativa per i fascisti, perché poneva sei cause ostative per le quali nessun fascista che fosse appartenuto alla repubblica del nord poteva godere dell'amnistia stessa. Invero, tra le cause ostative vi era il reato di omicidio. Ora, il reato di omicidio è contestato anche ai soldati dei plotoni di esecuzione che hanno eseguito le sentenze di quei tribunali i cui membri sono stati assolti o amnistiati.

Perciò, quando noi chiediamo di ridurre da dieci a cinque anni la pena in cui si converte l'ergastolo, chiediamo questa misura di clemenza per i più oscuri soldati, imputati appunto di omicidio e come tali, per una causa ostativa dell'amnistia dell'allora guardasigilli onorevole Togliatti, impossibilitati sinora a godere di alcuna amnistia, beneficiando, solo, degli avari condoni. La Camera, o almeno il partito dominante, ha creduto di potere affermare uno stato di equidistanza, una clemenza in eguale misura tra gli uni e gli altri: ma si dimentica che i partigiani, avendo già goduto di tre amnistie, non

rispondono più se non di quelli che non sono delitti politici, ma comuni, mentre i fascisti rispondono tuttora anche del delitto politico.

Di che cosa si sono preoccupate, infatti, le sinistre? Del concetto di delitto politico. Poiché, mentre i cosiddetti criminali fascisti sono responsabili solo ed esclusivamente del delitto politico, ai partigiani si sono contestati anche delitti non considerati, né giudicati, politici.

Con l'accordo di oggi fra centro e sinistre, la democrazia cristiana accoglie le istanze dell'estrema sinistra (noi non abbiamo nulla da obiettare, animati da uno spirito di clemenza universale e non centimetrata), le accoglie allargando il criterio di delitto politico. Per cui usufruiscono di questo atto di clemenza tutti i delitti, anche quelli il cui ricordo ha talvolta maggiormente preoccupato nei giorni scorsi alcuni rappresentanti del centro.

L'estrema sinistra, quindi, è stata accontentata. Ai cosiddetti criminali fascisti non si concede nulla. Poiché voi, a chi è condannato all'ergastolo ed è latitante, intendete mantenere una pena di dieci anni. Dieci anni di latitanza significano venti anni di vita comune. Dire che costui deve scontare altri dieci anni a cominciare da oggi, significa indubbiamente condannarlo alla morte morale e talvolta alla morte fisica. È veramente irrisorio parlare di clemenza ad un uomo che, dopo aver consumato dieci anni della propria vita trafugando persino il proprio nome, deve ancora espiarne altri dieci con la casacca del recluso.

Noi vi chiediamo che i dieci anni siano ridotti a cinque. Vi chiediamo di considerare la tragedia non solo dei cosiddetti criminali, ma anche e soprattutto delle loro famiglie, di queste famiglie che hanno il loro capo latitante e che non sanno se preferirne la morte alla falsa vita impossibile.

Per queste ragioni speriamo che i colleghi di ogni settore, spogliandosi di quello che è lo spirito di parte ed ispirandosi ad un concetto di equità, vogliano accogliere quello che la stessa Commissione, e cioè gli stessi rappresentanti dei gruppi della Camera, ha votato. Accettando quello che era stato deliberato in Commissione, esaudirete almeno la minima delle nostre richieste. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento subordinato **Roberti-Madia** mirante a sostituire alle parole « dieci anni » le parole « cinque anni ».

(*Non è approvato*).

Pongo ai voti il testo sostitutivo concordato, di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Alla lettera *b*) del testo della Commissione è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Luzzatto, Berlinguer e Capacchione, che è del seguente tenore:

« La misura del condono è di anni 5 per coloro che all'epoca del commesso reato non avevano ancora compiuto gli anni 18 e di anni 4 per coloro che alla data della presente legge hanno superato gli anni 70 ».

Pongo ai voti questo emendamento, che Commissione e Governo hanno fatto sapere alla Presidenza di accettare.

(*È approvato*).

Dagli onorevoli Concas, Luzzatto, Capacchione, Guadalupi e Berlinguer è stato presentato un emendamento aggiuntivo alla lettera *b*), che suona così:

« Per coloro che furono liberati durante gli eventi bellici e poi nuovamente arrestati o che si costituiranno in carcere entro tre mesi dalla data del decreto è condonata metà del periodo di pena durante il quale rimasero in libertà ».

Pongo in votazione l'emendamento testè letto, anch'esso accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Dagli onorevoli Covelli, Gullo, Pajetta Gian Carlo, Targetti, Colitto, Pertini, Vigorelli, Macrelli, D'Onofrio, Moro, Russo è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

*Aggiungere in fine:*

« Tutti i benefici previsti nelle lettere *a*) e *a-bis*) dell'articolo 2 della presente legge si cumulano con quelli concessi dai precedenti provvedimenti di clemenza e devono essere applicati anche a coloro che si siano trovati o si trovino in stato di latitanza ».

L'emendamento è accettato dalla Commissione e dal Governo. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

**DEGLI OCCHI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DEGLI OCCHI.** Non ricordo come sia stato graduato l'intervento sugli emendamenti

e particolarmente su quello che concerne le condanne irrogate dalle corti di assise ordinarie dalla data nella quale il giudizio misto ha sostituito la vecchia giuria. Desidererei sapere come è stata disciplinata la gerarchia in relazione a questo emendamento.

**COLITTO, Relatore.** Fino a questo punto ci siamo occupati dell'articolo 2, lettera b) compresa ed escluso il capoverso, che comincia: « Per le pene inflitte ». Penso perciò che ella, signor Presidente, abbia posto in votazione l'articolo 2 fino al comma predetto, che, ripeto, comincia con le parole: « Per le pene inflitte »; a tale comma l'onorevole Degli Occhi ha proposto un emendamento.

**PRESIDENTE.** Trattasi del seguente emendamento:

« All'attuale lettera b), inserire, dopo il primo capoverso: Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, ecc., il seguente:

« Le condanne irrogate dalle Corti di assise ordinarie prima del ristabilimento delle attenuanti generiche e prima della introduzione del secondo giudizio di merito saranno, ricorrendo entrambe od una di tali ipotesi, ridotte se dell'ergastolo, a 30 anni, se di pena inferiore all'ergastolo di un quarto sulla pena irrogata in sentenza ».

L'onorevole Degli Occhi ha facoltà di svolgerlo.

**DEGLI OCCHI.** Se la Camera consente, vorrei dare ragione di questo emendamento, che spero sarà accolto unanimemente.

Ognuno sa che, dopo l'abolizione delle corti di assise con il sistema della giuria, è stato introdotto il sistema delle corti di assise che chiameremo misto. In quella occasione si è disposto che — entrato in vigore il nuovo codice del 1930, che disponeva anche la reintroduzione della pena di morte — si provvedesse attraverso le sanzioni che andavano fino alla pena di morte, con la esclusione delle attenuanti generiche, il codice del 1930 non considerando che attenuanti specifiche.

Dal 1930 in poi è avvenuto questo: che, per un lato, il secondo giudizio di merito della corte di assise non poteva aver luogo, di modo che, mentre il secondo giudizio di merito era consentito per le sentenze pretorili, non era consentito il secondo giudizio di assise.

Ma ciò che è più grave è questo: che — come si è già detto — non hanno operato più le cosiddette attenuanti generiche. Di qui la ineluttabilità di condanne estreme: morte od ergastolo.

Io evoco qui la commozione di molti magistrati, i quali mi dicevano allora di essere costretti dalla legge inesorabile ad applicare pene, che, ove avessero potuto operare le attenuanti generiche, sarebbero state, per giustizia, contenute in meno drammatici limiti.

Donde questo incontrastabile rilievo: noi abbiamo avuto, per coloro che sono stati condannati dalle corti di assise ordinarie, un trattamento di estremo, spaventoso sfavore rispetto all'attuale legislazione, perché essi non hanno potuto nemmeno avanzare, davanti al secondo giudice di merito, le proprie doglianze avverso il primo giudizio, e non hanno avuto neppure la possibilità di fruire del beneficio che generalmente non si nega a nessuno: il fiore secco delle attenuanti generiche, secondo la definizione bentiniana.

Ecco la ragione del mio emendamento. Vorrei però pregare l'onorevole Presidente di prendere atto — ad evitare possibili equivoci o farisaiche interpretazioni — che il testo dovrebbe essere così mutato: « Le condanne irrogate dalle corti di assise ordinarie prima del ristabilimento delle attenuanti generiche (benemeranza del legislatore della liberazione!) e prima della introduzione del secondo giudizio di merito (altra grande benemeranza del legislatore della liberazione!) saranno, ricorrendo entrambe o una di tali ipotesi, se dell'ergastolo, ridotte a 30 anni, se di pena inferiore all'ergastolo ridotte di un quarto sulla pena irrogata in sentenza ».

Non chiediamo disse nate elargizioni di clemenza, conteniamo la riduzione della pena dall'ergastolo in 30 anni per ridare con ciò un raggio di speranza a coloro che sono dietro le sbarre di un carcere. Chiediamo di ridurre le pene di un quarto per le altre condanne, perché sappiamo che queste pene (se avessero potuto operare le attuali provvidenze), sarebbero state di gran lunga inferiori. Io credo che per una ragione di diritto, per una ragione di giustizia, dato che esiste questa disparità di trattamento, il mio emendamento possa essere accolto; altrimenti rimarrebbe calata la saracinesca su ogni speranza per le vittime di un ordinamento giudiziario, superato, anche nel momento nel quale si largiscono larghe clemenze.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione?

**COLITTO, Relatore.** La Commissione non sente di potere accettare l'emendamento Degli Occhi. Afferma con la sua solita vibrante eloquio za l'onorevole Degli Occhi che noi dovremmo concedere una diminuzione di

pena a coloro che sono stati condannati quando non esisteva il giudizio di appello e quando non erano ancora state introdotte le attenuanti generiche. Come si giustificerebbe il provvedimento di clemenza? Evidentemente ritenendo che molti probabilmente se fosse esistito il giudizio d'appello, la sentenza del primo giudice sarebbe stata riformata e, se fossero esistite le attenuanti generiche, le stesse sarebbero state concesse. Ora questo, non lo nascondo, mi sembra eccessivo.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sull'emendamento Degli Occhi?

**AZARA, Ministro di grazia e giustizia.** Sarei stato felice di dire sì almeno ad uno degli emendamenti Degli Occhi...

**DEGLI OCCHI.** Ha tempo di farlo...

**AZARA, Ministro di grazia e giustizia.** Mi auguro di poterlo fare, ma non posso farlo in questo momento, in quanto come ha già spiegato l'onorevole Colitto, le attenuanti generiche si danno dai magistrati e noi non ci possiamo sostituire ai magistrati globalmente, alla fine di un giudizio passato in giudicato, cioè, quando si ha una valutazione complessiva di tutti gli elementi che sono affiorati nel giudizio stesso. Questo, l'onorevole Degli Occhi me lo può insegnare, come lo possono insegnare tutti gli avvocati penalisti che sono in quest'aula. Ora voi comprendete che, se venisse approvato quest'emendamento, i magistrati sarebbero costretti a riesaminare a fondo tutti i giudizi nei quali sia stata emessa una condanna a morte.

**AMADEI.** I magistrati faranno volentieri questo lavoro.

**AZARA, Ministro di grazia e giustizia.** I magistrati fanno volentieri tutto quello che è il loro dovere e faranno, se necessario, anche questo lavoro; ma intanto passerebbe molto tempo ed inutilmente, perché è difficile per il magistrato, in sede di revisione, riportarsi al momento del dibattimento e rivedere sulle fredde carte, a distanza di anni, quanto è accaduto. Inoltre, per rivedere questi numerosissimi processi — è bene che lo sappiate — occorrerà molto tempo e sarà quindi ritardato l'esame di tutti gli altri processi ai quali si dovrà applicare l'amnistia od il condono. Non mi sembra che per una ragione così ipotetica si possa ritardare la liberazione di quanti hanno diritto ad ottenerla fin da questo momento.

**DEGLI OCCHI.** Chiedo di parlare per chiarire la portata del mio emendamento, dopo le dichiarazioni del Relatore.

**PRESIDENTE.** Onorevole Degli Occhi, le darò eccezionalmente la parola, per fatto

personale, poiché ella ritiene che il suo pensiero non sia stato esattamente interpretato dall'onorevole Colitto. Tuttavia mi consenta di farle osservare che l'accordo raggiunto nella riunione di stamane aveva quale fondamento l'abbandono di tutti gli emendamenti che non erano stati contemplati fra quelli oggi presentati. È stata raggiunta un'intesa precisa alla quale conseguirebbe necessariamente l'abbandono di tutti gli altri emendamenti. Se ella, che appartiene ad un gruppo che ha aderito a quest'accordo, pretende di mantenere i suoi emendamenti, si pone su una strada che inevitabilmente porterà a lasciar cadere l'accordo raggiunto stamane. Come fa ella ora, potrà fare poi l'onorevole Gianquinto e poi altri colleghi di varie parti della Camera, e rimarremo sempre allo stesso punto. Tanto valeva allora affrontare fin da ieri sera la discussione dell'articolo 2 e non tentare di realizzare un accordo stamane. Comprendo la posizione dell'onorevole Roberti e dei suoi colleghi di gruppo, perché essi non hanno aderito all'accordo; ma ella, onorevole Degli Occhi, appartiene ad un gruppo che ha aderito all'accordo.

**PAJETTA GIAN CARLO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAJETTA GIAN CARLO.** Noi abbiamo ascoltato quanto ha detto l'onorevole Degli Occhi e francamente ci dispiacerebbe votare contro il suo emendamento. Però, poiché stamane è stata raggiunta un'intesa e, a dire il vero, questo emendamento non è stato esaminato, un nostro voto contrario assumerebbe un significato che noi non vogliamo abbia, mentre un nostro voto favorevole potrebbe essere interpretato in un modo che a noi non piacerebbe. Pertanto invito l'onorevole Degli Occhi a ritirare questo emendamento. Poiché è presumibile che il disegno di legge verrà emendato dal Senato, l'onorevole Degli Occhi potrà adoperarsi affinché la sua parte proponga nell'altro ramo del Parlamento questo emendamento. Se il testo tornerà con questo emendamento, saremo lieti di votarlo, come saremmo lieti di votarlo ora, se non ostassero le ragioni alle quali ho accennato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Degli Occhi ha facoltà di parlare per fatto personale.

**DEGLI OCCHI.** Rispondo al collega Pajetta che la disputa conclusasi con l'accordo dei partiti nella riunione di stamane era una disputa che si riferiva nobilmente ed esclusivamente al condono di natura politica: io

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1953

sono osservantissimo di quella decisione, tanto che mi sono comportato come ognuno ha visto, cioè non ho mosso alcuna obiezione all'accordo, resistendo ad intime convinzioni e suggestioni.

Il terreno della contesa era segnato.

PRESIDENTE. Questo non è esatto.

DEGLI OCCHI. Mi perdoni, onorevole Presidente. Non ho mai pensato che si potesse disputare sulla materia delicata di natura politica in relazione a questo emendamento, che non ha nulla a che vedere con la politica.

Ad ogni modo, è inconcepibile che mi sia espresso così male da non essere capito: nessun giudizio di merito deve dare il magistrato. Il magistrato deve fare riferimento soltanto al dato temporale, vedere quando la sentenza della corte di assise ordinaria è stata pronunciata. Se è stata pronunciata quando non era in vigore il secondo giudizio di merito, se è stata pronunciata quando non erano in vigore le attenuanti generiche non ha che da operare le riduzioni di cui al mio emendamento.

Che se poi si pensasse che questa mia proposizione, che è tutta lealtà dal punto di vista dell'accordo, fosse una proposizione eccessiva, non ho nessuna difficoltà a dire una volta di più: salvata la mia coscienza, vi ammonisco a salvare la vostra.

PRESIDENTE. Ritira il suo emendamento?

DEGLI OCCHI. Ho salvato la mia coscienza. Cerchi la Camera di salvare la sua. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Degli Occhi, ella mi deve rispondere con un sì o con un no.

DEGLI OCCHI. Sì, riuozio all'emendamento.

ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI PAOLO. Signor Presidente, sono persuaso che l'onorevole Degli Occhi abbia ragione nel merito perché noi abbiamo avuto, e ne abbiamo tuttora, sentenze emesse con due regimi penali diversi. Poiché l'onorevole Degli Occhi ha ritirato il suo emendamento, la proposta che desideravo fare, e cioè di sospendere per dieci minuti la seduta, cade automaticamente. Prego soltanto l'onorevole Degli Occhi di presentare una proposta di legge separata, a cui apporrò molto volentieri la mia firma.

DEGLI OCCHI. Grazie.

PRESIDENTE. Sempre sull'articolo 2 vi era un emendamento dell'onorevole Madia relativo alle pene accessorie.

Onorevole Madia, insiste?

MADIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

COLITTO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO, *Relatore*. Signor Presidente, relativamente all'articolo 2 testé approvato desidererei proporre questa aggiunta alla lettera c): « Di altrettanto sono ridotte le pene maggiori ».

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, ma la Camera ha già votato l'articolo 2.

COLITTO, *Relatore*. La Camera ha votato fino alle pene accessorie. Si tratta di una breve aggiunta, in relazione ad una votazione fatta ieri sera a proposito dell'articolo 1, riguardante l'amnistia. E poi dopo l'ultimo comma aggiungere: « Esso è altresì esteso alle infrazioni previste dalla legge sull'imposta generale sull'entrata quando siano connesse ai reati previsti nei precedenti commi e nei limiti negli stessi indicati ». Occorre, infine, nel testo sopprimere le due parole « nel massimo », che non hanno ragione di esservi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. E allora, se non vi sono obiezioni, possiamo introdurre queste modifiche in sede di coordinamento, perché l'articolo è già stato votato. Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'articolo 3 concerne l'amnistia, e pertanto cade, essendo stato respinto l'articolo 1.

Passiamo all'articolo 4 nella nuova formulazione concordata, fatta propria dalla Commissione. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario legge*:

« Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a stabilire:

a) che, fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale, l'indulto si applicherà anche ai recidivi, salvo che alla data della presente legge abbiano riportato uno o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni e salvo che si tratti di reati di cui alle lettere a) e a-bis) dell'articolo 2, per i quali l'indulto è applicato anche se ricorre l'ipotesi della recidiva;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1953

b) che, nella valutazione dei precedenti penali, non si terrà conto delle condanne dichiarate estinte per precedenti amnistie, né dei reati estinti alla data della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, né delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione;

c) che il condono per i reati comuni è revocato di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo a pena detentiva superiore ad un anno, per fatto commesso entro cinque anni dalla data della presente legge;

d) che il condono per i reati finanziari è subordinato alle seguenti condizioni:

1°) trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

2°) il trasgressore non abbia già subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate nell'articolo 2, lettera c) della presente legge;

e) che l'indulto avrà efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 21 settembre 1953, salvo quanto è stabilito nell'articolo 2, lettere a) e a-bis) ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione e. (È approvato).

Vi è ora l'emendamento degli onorevoli Targetti, Luzzatto, Guadalupi, Capacchione, Berlinguer, Basso e Lombardi Riccardo tendente ad aggiungere in fine:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle condanne pronunciate dai tribunali militari alleati in Italia ».

Questo emendamento è accolto dalla Commissione.

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Vi è poi l'articolo 5, che l'onorevole Leone propone di trasferire nel disegno di legge n. 152. Qual è il parere della Commissione?

COLITTO, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'articolo ed allo spostamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. L'articolo 5 è il seguente:

« Ai fini della presente legge, il giudice, in ogni stato e grado del processo, in deroga

alle norme di cui agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale, con decreto motivato, è autorizzato a non emettere o a revocare il mandato di cattura, e a concedere la libertà provvisoria, quando ritenga irrogabile una pena che non superi i limiti dell'indulto e della eventuale carcerazione preventiva ».

Questo articolo sarà esaminato insieme con gli altri del disegno di legge n. 152.

Si dia lettura dell'articolo 6.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta, con quelle modificazioni al titolo rese necessarie dalla votazione.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo al disegno di legge n. 152, nel testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Ai condannati per reati commessi, entro il 18 giugno 1946, per fine prevalentemente politico e per reati a questi connessi, può essere concessa la liberazione condizionale, anche se i condannati non hanno scontato metà della pena e se il rimanente di essa supera i cinque anni ».

PRESIDENTE. Avverto che questo articolo è stato riproposto dal Governo in questa formulazione, accettata dalla Commissione:

« Ai condannati per reati politici indicati nelle lettere a) e a-bis) dell'articolo 1 della legge in data odierna con la quale è fatta delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto può essere concessa la liberazione condizionale, anche se i condannati non hanno scontato metà della pena e se il rimanente di essa supera i cinque anni ».

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1953

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Nei certificati del casellario giudiziale richiesti da autorità, diverse da quelle che hanno giurisdizione penale, o da persone private, non sono menzionate le sentenze di condanna pronunciata dai tribunali militari alleati ad una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore ad anni cinque o ad una pena pecuniaria.

La stessa disposizione si applica per le sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria italiana per reati in danno delle Forze armate alleate o delle Forze armate di occupazione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 della legge n. 153 che la Camera ha deliberato di includere in questa legge, e che diventa articolo 3, nella seguente formulazione concordata:

« Ai fini dell'applicazione dei benefici indicati nella legge in data odierna con la quale è fatta delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto, il giudice, in ogni stato e grado del processo, in deroga alle norme di cui agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale, con decreto motivato, è autorizzato a non emettere o a revocare il mandato di cattura, e a concedere la libertà provvisoria, quando ritenga irrogabile una pena che non superi i limiti dell'indulto e della eventuale carcerazione preventiva ».

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'ultimo articolo.  
MAZZA, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto, con quelle modificazioni al titolo rese necessarie dalle votazioni intervenute.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per la fissazione dell'ordine del giorno.

LOMBARDI RUGGERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RUGGERO. Desidererei conoscere l'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. La Camera sarà convocata giovedì 17 dicembre alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

1°) Interrogazioni.

2°) Svolgimento delle interpellanze Gianquinto e Gatto.

Seguono altri punti.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Signor Presidente, per impegni che erano intercorsi fra noi, la Presidenza ed i ministri interessati, nella giornata di ieri avrebbero dovuto essere poste all'ordine del giorno le interpellanze che concernevano il problema del banditismo in Sardegna, che ha, come ella avverte, una notevole urgenza. Nella giornata di ieri fu, per ovvie ragioni, impossibile discutere queste interpellanze, però l'urgenza non è venuta meno.

Per questo mi stupisco di non trovarle all'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Le interpellanze cui ho accennato erano precedenti a quelle sul banditismo alle quali ella si riferisce, ed anche per queste era stata chiesta l'urgenza.

Ciò stante, il Presidente della Camera ha ritenuto di dover mettere prima all'ordine del giorno queste due interpellanze. Io farò presente, comunque, la sua legittima richiesta affinché immediatamente dopo si discutano le interpellanze sul banditismo.

LACONI. Credo che il Governo non abbia difficoltà, dato che era pronto a discuterle fin da venerdì.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei pregare, prima di rispondere all'onorevole Laconi, se fosse possibile inserire nell'ordine del giorno la nota questione dei diritti casuali, che so già essere stata trattata dalla Commissione finanze e tesoro in sede referente. Avendo la Commissione finanze e tesoro proposto — credo a larghissima maggioranza — di retrodatare il provvedimento, quindi senza alcuna soluzione di continuità con il precedente provvedimento legislativo, e poiché si tratta di una questione sulla quale deve deliberare ancora il Senato, chiedo che venga possibil-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1953

mente discusso nella prima seduta, per dar modo al Senato di esaminarlo prima delle vacanze, in considerazione della relativa paralisi degli uffici di controllo e di altri uffici, che danneggia profondamente la vita della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda l'interpellanza dell'onorevole Laconi, qualora vi sia una seduta oltre quella che è stata annunciata dal Presidente, il Governo non ha difficoltà a rispondere.

**PRESIDENTE.** Onorevole sottosegretario, il disegno di legge cui ella si è riferito non è stato messo all'ordine del giorno in quanto non è stata ancora presentata la relazione.

Tuttavia, se la Camera autorizza che venga fatta la relazione orale, non ho difficoltà a porlo all'ordine del giorno della seduta di giovedì.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**LACONI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LACONI.** Dato che non sono state sollevate difficoltà da parte dell'onorevole sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, credo che le interpellanze sul banditismo si potrebbero porre all'ordine del giorno della seduta di giovedì, sia pure come secondo punto, dopo le interpellanze che riguardano Venezia, in modo che sia automatica la loro discussione il giorno successivo, venerdì.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 152 e 153 testé esaminati.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(Gli onorevoli segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato della votazione:

« Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e deroga agli articoli 253 e 259 Codice procedura penale ai fini dell'indulto per la cui concessione è fatta delegazione al Presidente della Repubblica; non menzione nei certificati penali di

condanne dei tribunali militari alleati » (152):

Presenti e votanti . . . . .	493
Maggioranza . . . . .	247
Voti favorevoli . . . . .	447
Voti contrari . . . . .	46

*(La Camera approva).*

« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto » (153):

Presenti . . . . .	493
Votanti . . . . .	492
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	247
Voti favorevoli . . . . .	444
Voti contrari . . . . .	48

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Almirante — Alpino — Amadei — Amato — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antonozzi — Arcaini — Assennato — Audisio.

Bacelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Basile Guido — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Bensi — Berardi — Berlinguer — Berloffia — Bernardi Guido — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Berti — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafero — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camangi — Campilli — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappi — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Capua — Carca-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1953

terra — Caronia — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavallotti — Cavazzini — Ceravolo — Cerreti — Cervone — Chiaranello — Chiarini — Chiarolanza — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Cotellera — Cottone — Cremaschi — Curcio — Curti — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — D'Amore — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — De Falco — De Francesco — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Del Fante — Della Seta — Delle Fave — Del Vecchio Guelfi Ada — De Maria — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Vittorio — Dominedò — D'Onofrio — Driussi — Ducci — Dugoni.

Ebner — Elkan — Endrich — Eimini.

Fabbri — Fabriani — Facchin — Failla — Faletra — Faletti — Fanelli — Faralli — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Filosa — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennari Tomietti Erisia — Geraci — Geremia — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Girauda — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonnella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Grazia-dei — Graziosi — Greco — Grezzi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helfer.

Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Malfa — Lami — La Rocca — Leccisi — L'Eltore — Lenoci — Lenza — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Ric-

cardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagugini — Mancini — Manniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marengi — Marilli — Marino — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzano — Marzotto — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Mattarella — Matteucci — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Mieville — Minasi — Montagnana — Montanari — Monte — Montelatici — Moranino — Morelli — Moro — Mordaca — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa.

Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Priore — Pugliese.

Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romano — Romualdi — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saja — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciaudone — Scoca — Scetti Francesco — Sedati — Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spallone — Spampinato — Spataro — Sponziello — Stella — Storch — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Titomanlio Vittoria — Tognoni — Tonetti — To-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1953

sato — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Viale — Vicentini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villabruna — Villani — Villelli — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanon — Zerbi.

*Sono in congedo:*

Benvenuti.

Fadda.

Germani.

Larussa.

Montini.

Terranova — Togni.

Viola.

*Si è astenuto* (per il disegno di legge n. 153):

Romualdi.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se egli è a conoscenza che il questore di Parma in data 8 dicembre 1953 ha proibito una conferenza in luogo chiuso aperto al pubblico come specifica l'articolo 17, II comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, tuttora in vigore.

« Il questore di Parma, infatti, ha vietato una conferenza del professore Vincenzo Vitello regolarmente indetta dall'Associazione Italia-U.R.S.S. di Parma in un locale di proprietà del comune, con lo specioso motivo « che non esiste nell'Unione Sovietica reciprocità di trattamento nei riguardi dell'Associazione Italia-U.R.S.S. ».

(671) « GORRERI, BIGI, BARBIERI ORAZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se risponda a verità:

1°) che gli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno attraversino una crisi acuta sia per la vacanza di ben quattro membri del Consiglio di amministrazione, sia per

lo stato di tensione esistente tra detti organi ed il Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno;

2°) che il presidente della Cassa abbia rassegnato le proprie dimissioni per protestare contro l'operato di alcuni consiglieri i quali, pur facendo parte degli organi deliberativi dell'Ente, continuerebbero a svolgere attività assolutamente incompatibili con le funzioni di amministratori della Cassa;

3°) che, oltre al presidente, altri consiglieri abbiano rassegnato le dimissioni per lo stesso motivo;

4°) che, invece, uno dei consiglieri sia stato invitato a rassegnare le dimissioni appunto per il fatto che svolgeva attività assolutamente incompatibili con la sua funzione (e per conoscere, nel caso affermativo, se si intenda procedere con la medesima fermezza qualora risultino accertate palesi incompatibilità di altri amministratori dell'Ente);

5°) che il personale della Cassa lavori in uno stato di permanente allarme in conseguenza di indiscriminati allontanamenti di valenti funzionari, restituiti alle Amministrazioni donde erano stati distaccati, per avere in maniera rigorosamente scrupolosa espletato il proprio dovere;

6°) che non venga rispettato l'articolo 22 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, secondo il quale il personale in servizio presso la Cassa stessa deve essere in prevalenza costituito da elementi comandati dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici;

7°) che in deroga al richiamato articolo 22 della citata legge i dirigenti della Cassa intendano completare i quadri impiegatizi esclusivamente con personale assunto a contratto, restituendo i comandati alle Amministrazioni di provenienza;

8°) che, infine, nell'ambito della Cassa le organizzazioni sindacali vivono una vita difficile e siano soggette a pressioni e ad intimidazioni da parte dei dirigenti dell'Ente i quali, recentemente, avrebbero finanche allontanato un dirigente sindacale per l'attività da lui espletata in favore del personale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2854)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se intenda includere nei programmi dei lavori pubblici per l'annata 1953-54, da eseguirsi con i benefici previsti dalla legge n. 589, gli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1953

acquedotti comunali di San Martino in Rio e di Bibiano (Reggio Emilia). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2855)

« SACCHETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere per quali ragioni non si è ancora ritenuto opportuno accogliere la richiesta dell'Unione nazionale mutilati per servizio, intesa ad ottenere un finanziamento a favore dell'« Istituto nazionale delle case popolari per i mutilati e invalidi per servizio » (riconosciuto giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1953) per la costruzione di alloggi di carattere popolare per quei dipendenti statali, civili e militari, che hanno contratto mutilazioni ed infermità di carattere permanente per cause di servizio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2856)

« CAPPUGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, sulla urgenza di un intervento per obbligare l'A.R.A.N. (concessionaria della azienda autofilotraviaria di Napoli) al rispetto della legge n. 628, che riconosce la stabilità giuridica ai dipendenti, tenendo anche conto della richiesta identica del Ministero dei trasporti che afferma di aver superato ogni problema relativo alla interpretazione della legge. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2857)

« MAGLIETTA, CAPRARA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se risponde a verità il fatto che il Consiglio della facoltà di lettere di una università italiana, ritornando su una sua precedente decisione presa all'unanimità, ha ritenuto, dietro deliberazione del Senato accademico, di non poter più conferire l'incarico della cattedra di storia del cristianesimo ad un insigne studioso, perché di confessione protestante, secondo quanto riferisce il Salvatorelli su *Il Mondo* del 15 dicembre 1953 (pagina 2); e per sapere, in caso affermativo, se detta decisione è conciliabile con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2858)

« SCIORILLI BORRELLI, CAVALLOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non creda opportuno inter-

venire — nel quadro delle disposizioni in corso di studio ed in fase di programmazione per la difesa del suolo di Calabria — per la effettiva diffusione in detta Regione della pioppicoltura, e per conoscere quali provvidenze creda utile all'uopo emanare.

« È ben noto che il pioppo, nonché alla produzione legnosa e con apprezzabili risultati economici, è idoneo altresì a contribuire in notevole misura alla stabilizzazione dei corsi d'acqua, ed anche di recente è stata ricordata l'azione arginatrice esplicata dai pioppi lungo i canali del Polesine, nell'alluvione 1952; onde l'opportunità di interventi governativi per una maggiore effettiva diffusione della cultura anzidetta in varie zone adatte della Calabria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2859)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non creda opportuno — con particolare riguardo alle disagiate condizioni dei paesi della provincia di Cosenza, aggravate dalle recenti alluvioni — concedere i corsi rapidi per disoccupati nonché i centri di addestramento professionale proposti dall'I.N.I.A.S.A. per detta provincia, la quale conta un numero rilevante di disoccupati, molti dei quali non rilevati.

« In particolare l'interrogante segnala all'onorevole ministro la necessità di ammettere i corsi professionali per « radio-riparatori » e per « taglio e cucito » in Cassano Jonio, ed il chiesto corso di addestramento per pescatori in Belmonte Calabro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2860)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se gli risultino le condizioni deprecabili nelle quali versa la scuola media — sia per edilizia che per attrezzatura — in Calabria, e segnatamente nella città di Cosenza.

« Mancante assolutamente di aule, la scolaresca (circa duemila alunni) viene suddivisa e dispersa, e la scuola funziona in vari plessi, al mattino o nel pomeriggio negli stessi angusti ed inidonei locali, od in ambienti di fortuna, e ciò non soltanto col generale disagio, ma altresì ostacolando *ex necesse* « il formarsi di una vera unità morale fra quanti lavorano e sono accolti nella stessa scuola... »; e se non creda opportuno, anche con riferimento alle autorevoli assicurazioni interve-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1953

nute in sede di discussione del bilancio, intervenire decisamente affinché la scuola media abbia la sua sede e possa normalmente funzionare anche in Cosenza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2861)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere — ricordato l'ordine del giorno presentato in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Dicastero, col quale si facevano voti e si invitava l'onorevole ministro: 1°) ad esaminare e porre allo studio, coll'urgenza che la situazione impone, l'emanazione di provvedimenti straordinari per un più esteso ed adeguato finanziamento dei cantieri e corsi di cui in premessa e ciò con priorità nelle zone effettivamente più depresse del Sud, tra cui Verbicaro, Belvedere Marittimo, Paola, Cleto, Serra Aiello, San Pietro in Amantea, Amendolara, Trebisacce, Castroregio, Piane Crati ed altri, in provincia di Cosenza, dove più grave è il disagio); 2°) a dare la preferenza, nelle assegnazioni, alle regioni effettivamente depresse ed a più elevato (effettivo) indice di disoccupazione, nelle quali certamente sono anche Aiello Calabro, Altina, Belmonte Calabro, Grimaldi, Cassano Ionio, Plataci, Villapiana, Cerchiara, Oriolo Calabro, San Giovanni in Fiore, Rota Greca, ecc., dove per altro il rilevamento dei disoccupati effettivi risulta incompleto; ricordate, altresì, le autorevoli assicurazioni intervenute in Assemblea — se l'onorevole ministro non creda opportuno intervenire in concreto al fine di tradurre in operante realtà i riservati provvedimenti straordinari attesi da migliaia di lavoratori calabresi, tuttora in precarie condizioni d'esistenza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2862)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere per quali motivi il treno A.T. 297 facente servizio sulla linea Taranto-Brindisi non si ferma alla stazione di Orta creando, ai viaggiatori di questa città in partenza da Taranto, il disagio di sostare in questa ultima parecchie ore prima di poter prendere il successivo treno per rientrare nel proprio comune; altrimenti sono costretti a scendere alla stazione di Francavilla Fontana e poscia con mezzi propri raggiungere il loro comune; ed inoltre chiede di sapere se non vi sia l'opportunità che la A.T. 297 si fermi alla stazione del comune di Orta eliminando così il malcontento che ser-

peggia tra i cittadini orietani. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2863)

« SEMERARO SANTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se, in considerazione del fatto che numerose domande per la partecipazione al concorso, bandito con decreto ministeriale 22 maggio 1953 per posti a cattedere nelle scuole medie, benché spedite entro i termini prescritti, sono pervenute al Ministero oltre la mezzanotte del giorno limite, non ritenga di poter disporre che vengano ammessi al concorso stesso quei candidati che documentino aver presentato all'Ufficio postale di provenienza la domanda e la documentazione prescritta entro i termini di rito. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2864) « SAMMARTINO, CHIARINI, DE MEO, SEDATI, PINTUS, SORGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non intenda disporre la esecuzione dei lavori più rilevanti e radicali sulla strada « Aquilonia » che, ammessa tra le strade da classificarsi statali, ha subito recentemente lavori di depolverizzazione, i quali, però, non avevano previsto né l'allargamento di alcuna delle numerose curve a stretto raggio, né rettifiche di tracciato né sbancamenti necessari a migliorare la visibilità, né l'allargamento della stessa sede stradale; se, in particolare, non ritenga di doversi provvedere — quanto prima possibile, e, comunque, non appena detta strada passerà all'amministrazione dell'A.N.A.S. — ad eseguire i seguenti lavori, indispensabili alla sicurezza e alla celerità del traffico:

- a) rettifica del tracciato all'altezza dei ponti n. 26 e n. 31;
- b) apertura della curva che, sotto l'abitato del comune di Sessano, rappresenta un pericolo grave e permanente;
- c) varianti ritenute comunque possibili dai tecnici e compatibili con la orografia della zona;
- d) opere di completamento delle banchine laterali;
- e) costruzione di solide barriere sui bordi esterni delle curve;
- f) piantagione di alberi frangivento e consolidamento delle scarpate, specialmente lungo i rettilinei tra Pesche, Carpinone e Sessano.

« Tali opere si rendono assolutamente necessarie ed urgenti, stante la riconosciuta intensificazione dei traffici tra gli importanti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1953

centri di Isernia, Agnone e Vasto, vale a dire tra l'Abruzzo ed il Molise. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2865)

« SAMMARTINO »

**PRESIDENTE.** La prima delle interrogazioni ora lette sarà iscritta all'ordine del giorno e svolta al suo turno. Le altre, per le quali si chiede la risposta scritta, saranno trasmesse ai ministri competenti.

**TONETTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TONETTI.** Chiedo che il Governo faccia sapere quando intende rispondere ad una mia interrogazione sul commercio con l'estero.

**GENNAI TONIETTI ERISIA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GENNAI TONIETTI ERISIA.** Ho presentato una interpellanza all'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sui contributi statali ai consorzi provinciali antitubercolari. Pregherei la Presidenza di sollecitarne la data di svolgimento.

**PRESIDENTE.** Mi farò carico di interpellare i ministri interessati.

**La seduta termina alle 19,55.**

*Ordine del giorno per la seduta di giovedì  
17 dicembre 1953.*

*Alle ore 16:*

1. — Interrogazioni.
2. — Svolgimento d'interpellanze.

### 3. — *Discussione della proposta di legge:*

ANGIOY ed altri. Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli Uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti. (Doc. VII, n. 1). — *Relatore Sullo. (Nuovo esame chiesto dal Presidente della Repubblica).*

### 4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità. (142). — *Relatore Tozzi Condivi.*

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 17 giugno 1952, per l'estensione alla Villa San Michele di Capri delle agevolazioni fiscali già accordate alla sede dell'Istituto di Svezia in Roma. (212). — *Relatore Scaglia.*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e le denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952. (227). — *Relatore Scaglia.*

---

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**  
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI